



# COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Ufficio del Sindaco

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937111 - Fax 916391 - Cod. fisc. 82001370491

Prot. n. 946/ce

OGGETTO: DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS -

## IL SINDACO

Stante l'urgenza di provvedere a dettare disposizioni per la gestione all'interno del Comune dell'emergenza legata al Coronavirus, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di prestazione di lavoro;

### VISTI

- La delibera in data 31 gennaio 2020 con la quale il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per la durata di sei mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili
- D.L. 23/02/2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il quale all'art. 1, comma 1 prescrive che le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, e al comma 2, lett. o) la sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dell'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3.
- le disposizioni statali e regionali collegate al rafforzamento delle misure per il contenimento della malattia infettiva diffusiva COVID - 19 più genericamente conosciuta come "Coronavirus" emanate ad oggi nonché la direttiva n. 1 del Ministero per la Funzione Pubblica del 25/2/2020 che prevede tra tali misure anche il lavoro agile;
- l'art. 2 comma 1 lett. s) del D.P.C.M. 8.03.2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, che all'art. 1 punto 6) stabilisce che *"Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza"*.
- La Direttiva N. 2/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, che si allega in copia (Allegato A) la quale prevede in particolare:
- Al punto 2 " che le amministrazioni, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è il lavoro agile, limitano la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento."

Al punto 4. “Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e, comunque forme di assembramento.”

- Il D.L. n. 18 del 17/3/2020 art. 87 secondo cui la modalità ordinaria di erogazione della prestazione lavorativa è quella del lavoro agile, in subordine la fruizione delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione ed istituti simili, in ulteriore subordine e, esperite tali possibilità, le Amministrazioni possono esentare il personale dal servizio, detto periodo costituisce prestazione del servizio a tutti gli effetti;
- VISTO la Disposizione del Sindaco del 20/03/2020 prot.n. 6814 di pari oggetto con la quale si individuavano le attività indifferibili da rendere in presenza;
- VISTA la Direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione con la quale si evidenzia che “Nello scenario attuale, dunque, la disciplina normativa applicabile alle pubbliche amministrazioni continua a rimanere quella contenuta nell’articolo 87 che, tuttavia, deve essere letta alla luce delle misure di ripresa della fase due introdotte dallo stesso DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche (Ateco) non più soggette a sospensione. In quest’ottica, le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative”.
- RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, di ampliare gradualmente la gamma dei servizi e delle attività indifferibili da rendere in presenza, sebbene il lavoro agile resti la modalità lavorativa ordinaria;
- VISTO l’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto regioni – autonomie locali del 19.09.2002 ed in particolare l’art. 2, comma 2 e ritenuto di riferirsi alle disposizioni dello stesso in merito alle attività indifferibili da rendere in presenza;
- DATO ATTO che, anche in base all’attività di verifica svolta in modo congiunto con gli Uffici dell’Ente è emerso che sono attività indifferibili da rendere in presenza le seguenti attività:
  - della protezione civile;
  - dello stato civile e anagrafe;
  - del protocollo comunale;
  - dei servizi finanziari;
  - di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
  - tecniche, amministrative e operative connesse alla gestione e manutenzione del territorio e del patrimonio comunale;
  - di Segreteria e degli Affari legali;
  - Servizio Personale, in relazione all’erogazione degli stipendi ed alle scadenze connesse al relativo procedimento e all’avvio di procedure per le assunzioni di personale;
  - dei servizi sociali;
  - della polizia locale e di controllo del territorio;
  - dei servizi dell’Ufficio commercio e delle attività produttive;
  - ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza ed in funzione di scadenze previste dalla legge, da determinarsi da parte di ciascun Dirigente di Area;

- Dato atto, inoltre, che il più volte richiamato DPCM dell'11/03/2020 richiede che siano garantite le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, per cui ciascun Dirigente/Responsabile di Area è tenuto ad adottare sia apposite misure attuative delle disposizioni di cui sopra, in merito alle attività indifferibili da rendere in presenza, sia la individuazione delle attività necessarie ad assicurare le funzioni tecniche, amministrative e operative strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza;
- Precisato che dette attività siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo da limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

Visto l'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

### **DISPONE**

- 1) L'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza con individuazione di personale presente a turno in servizio da parte dei Dirigenti/Responsabili di Area:
  - Attività della protezione civile;
  - Attività dello stato civile e anagrafe;
  - Attività del protocollo comunale;
  - Attività dei servizi finanziari;
  - Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;
  - Attività tecniche, amministrative e operative connesse alla gestione e manutenzione del territorio e del patrimonio comunale;
  - Attività di Segreteria e degli Affari legali;
  - Servizio Personale, in relazione all'erogazione degli stipendi ed alle scadenze connesse al relativo procedimento e all'avvio di procedure per le assunzioni di personale;
  - Attività dei servizi sociali;
  - Attività della polizia locale e di controllo del territorio;
  - Attività dei servizi dell'Ufficio Commercio e delle attività produttive;
  - Ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza ed in funzione di scadenze previste dalla legge, da determinarsi da parte di ciascun Dirigente di Area;
- 2) I Dirigenti/Responsabili di Area, in coordinamento fra loro, in relazione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 in corso, fermo restando gli indirizzi forniti con la Disposizione del Sindaco del 20/03/2020 prot. n. 6814, sono tenuti a definire l'organizzazione del personale in presenza in funzione delle attività e dei servizi indicati al punto 1).
- 3) il presente Provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19;
- 4) La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito comunale e di darne notizia ai Dirigenti/Responsabili di Area ed ai dipendenti comunali.

Portoferraio 12 maggio 2020



Il Sindaco  
Angelo Zini